

Circolo Nautico Quercianella

STATUTO

Art. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "Circolo Nautico Quercianella – Associazione Sportiva Dilettantistica".

Il Circolo, fondato nel 1969, è un'Associazione sportiva dilettantistica, apolitica e priva di fini di lucro.

Il Circolo Nautico Quercianella accetta le norme e direttive del Coni come disposto dal Consiglio Nazionale del Coni, con propria delibera n° 1273/2004 e di tutte le federazioni Sportive a cui è affiliato. Attualmente alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e potrà affiliarsi ad altre Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I.; potrà inoltre affiliarsi e/o associarsi, con delibera di approvazione dell'Assemblea dei Soci, ad Associazioni e/o Enti di promozione.

Il Circolo è retto dal presente Statuto, nonché dal Regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - SEDE

Il Circolo ha sede in Livorno, Porticciolo di Quercianella.

La Sede sociale, i posti di ormeggio ed i piazzali dati in concessione possono essere frequentati, oltre che dai Soci, da eventuali ospiti nelle modalità prescritte dal Regolamento.

Art. 3 - SCOPI

Scopo del Circolo Nautico Quercianella è promuovere ogni forma di sport e di attività nautica, comprese le attività didattiche ad essi connesse, e di mettere a disposizione dei Soci beni e servizi al

fine di diffondere così l'amore e la pratica del mare e di conferire prestigio sportivo a Quercianella ed al suo litorale.

In particolare costituisce parte integrante degli scopi istituzionali :

- a) promuovere il diporto nautico e le tradizioni marinare della città di Livorno e quelle locali di Quercianella, e contribuire al loro sviluppo.
- b) organizzare regate, crociere ed altre manifestazioni sportive anche in comunione con altre Associazioni, promuovendo la partecipazione ad esse dei Soci e dando loro collaborazione ed assistenza sia in sede che altrove.
- c) istituire una scuola di vela ed organizzare corsi sia per l'avviamento a tale sport che per la specializzazione agonistica.
- d) promuovere la pratica della pesca sportiva organizzando gare ed incentivando la partecipazione ad esse dei Soci; promuovere ed incoraggiare azioni atte a salvaguardare il mare ed il patrimonio ittico.
- e) attrezzare e gestire la sede sociale e le sue pertinenze, lo specchio acqueo ed i piazzali in concessione in maniera da conseguire il maggior benessere dei Soci; predisporre attrezzature utili per le attività sportive, per il diporto nautico e per il tempo libero, tali da fornire ai Soci supporto materiale e tecnico.
- f) ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni sportive e di altre attività nautiche organizzate dal Circolo, riconoscendo ai tesserati di altre Associazioni il diritto di reciprocità così come previsto dalle vigenti leggi fiscali.
- g) stabilire accordi e/o convenzioni con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati per la raccolta di mezzi al fine di organizzare iniziative e manifestazioni, anche volte alla promozione dell'immagine ed allo sviluppo del Circolo e di Quercianella, o di partecipare ad esse.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 - COLORI SOCIALI

Il vessillo del Circolo Nautico Quercianella è di forma triangolare di colore verde con croce bianca con sigla "C.N.Q." orizzontale e una quercia verde.

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- b) da eventuali residui attivi di bilancio.
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali, dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi per i servizi forniti ai Soci ed agli ospiti.
- b) dal ricavato di manifestazioni organizzate dall'Associazione.
- c) da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale come contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari da parte dei Soci deliberati dall'Assemblea.

Gli utili e gli avanzi di gestione non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - SOCI

Il Circolo Nautico Quercianella è costituito da un numero di Soci non soggetto a limitazione. Essi sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Armatori

- c) Soci Fondatori
- d) Soci Onorari
- e) Soci Allievi

Sono Soci Ordinari coloro che, compiuta la maggiore età, avendo presentato apposita domanda, vengono ammessi con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Armatori tutti quei Soci Ordinari che hanno acquisito il diritto di usufruire in maniera permanente di posto barca nelle aree in concessione all'Associazione.

Sono Soci Fondatori quei Soci Ordinari iscritti all'atto della fondazione del Circolo.

Sono Soci Onorari coloro che, anche non associati precedentemente al Circolo, vengono nominati come tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze.

I Soci Onorari acquisiscono lo status, i diritti ed i doveri dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione.

Sono Soci Allievi tutti i giovani (minorenni) che risultano associati al Circolo avendo presentato domanda scritta ed ottenuto parere favorevole del Consiglio Direttivo, oppure sono stati nominati come tali dal Consiglio Direttivo in considerazione della loro iscrizione a corsi di formazione sportiva presso il Circolo e della attività sportiva da loro svolta. I Soci Allievi non hanno diritto di voto nelle Assemblee, ma possono partecipare alla vita ed alle attività dell'Associazione e possono godere di particolari agevolazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Essi, al raggiungimento della maggiore età, potranno far domanda per passare Soci Ordinari senza la presentazione di tre Soci.

La presentazione o la compilazione di domande di associazione non è vincolante per il Circolo ai fini dell'ammissione ad esso in qualità di Socio di qualsivoglia categoria e non costituisce il presupposto di alcun diritto. Pertanto nessuno potrà pretendere alcunché in forza di ciò.

La domanda di associazione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria ed accompagnata dalla presentazione di tre Soci. I componenti degli Organi Sociali non possono presentare aspiranti Soci.

Con la sottoscrizione della domanda, l'aspirante Socio dichiara di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente diviene Socio a tutti gli effetti solo dopo avere versato, oltre alla quota sociale per l'anno in corso, una quota di iscrizione "una tantum" stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione al Circolo non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di Socio si perde a seguito di dichiarazione di recesso presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, ovvero a causa di esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C. elencati nel successivo art. 28.

Il Socio che abbia receduto, sia stato escluso o che, per qualsiasi causa, cessi di far parte del Circolo, perde ogni qualifica e diritto connessi col medesimo ed in particolare quelli relativi ai servizi offerti dal Circolo, alle quote versate ed ai beni costituenti il patrimonio dell'Associazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 C.C..

Art. 8 - QUOTE SOCIALI E CORRISPETTIVI

I Soci, ad eccezione degli Onorari, devono pagare annualmente una quota sociale il cui ammontare, proposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere deliberato da parte dell'Assemblea al momento della presentazione del bilancio preventivo.

Il Socio, inoltre, dovrà versare i corrispettivi dei servizi da lui richiesti al Circolo per l'importo determinato dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali e dei servizi saranno soddisfatte presso la Sede sociale ed il relativo pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione annuale entro il 31 Maggio di ogni anno e comunque non oltre 2 mesi da tale data. Trascorso anche tale termine il Socio verrà dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo e sospeso temporaneamente con comunicazione scritta. Decorsi 90 giorni da detta

comunicazione, il Socio verrà escluso dal Circolo con le modalità di cui all'art. 28.

I Soci che non avranno presentato al Consiglio Direttivo le loro dimissioni scritte entro il 31 Ottobre dell'anno in corso, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e, come tali, obbligati ai versamenti di cui sopra.

La quota sociale annuale e la quota "una tantum" di iscrizione versate da ciascun Socio sono intrasmissibili.

Non è previsto in nessun caso il rimborso delle somme versate per quote sociali, posti barca o altri servizi, anche se non completamente goduti.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- a) frequentare le sede sociale e le strutture annesse.
- b) partecipare alla vita dell'Associazione ed a manifestazioni, iniziative e corsi inerenti gli scopi sociali.
- c) partecipare alle Assemblee, con facoltà di esprimere in piena ed assoluta libertà il proprio voto salvo quanto previsto dagli art. 6 e 16.
- d) essere eletti alle cariche sociali secondo quanto previsto nei successivi articoli.

I Soci, dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, possono, ove ve ne sia la disponibilità, usufruire di ulteriori servizi quali:

- a) posto barca, rimessaggio e manutenzione per la propria imbarcazione.
- b) stipetti o spazi dove riporre la propria attrezzatura.
- c) corsi di avviamento e perfezionamento agli sport nautici.

I Soci sono tenuti a :

- a) pagare le quote ed i corrispettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

- b) comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno delle strutture sociali che all'esterno.
- c) osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli Organi Sociali.
- d) evitare comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei Soci, degli Amministratori, degli Ospiti o di eventuali terzi presenti nelle strutture sociali.

Art. 10 - POSTI BARCA

I Soci maggiorenni, per ottenere il diritto ad usufruire permanentemente di un posto barca, dovranno fare domanda scritta al Consiglio Direttivo allegando obbligatoriamente la scheda informativa della imbarcazione di cui sono proprietari che intendono collocare nel posto richiesto. Detta domanda sarà inserita in apposita graduatoria.

Al momento in cui il Consiglio Direttivo iscrive un Socio Ordinario nella categoria dei Soci Armatori e gli assegna un posto barca, egli dovrà corrispondere una quota “una tantum” stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Socio Armatore acquisisce il diritto ad usufruire permanentemente di posto barca, pur rimanendo al Circolo il diritto di concessione ed ogni potere di controllo e gestione dei posti stessi. Il diritto acquisito dal Socio è personale e non cedibile, neppure temporaneamente. Pertanto il posto barca deve essere utilizzato direttamente dal Socio con la propria imbarcazione.

Il Consiglio Direttivo, al completo ed in apposita riunione, ha la facoltà, in deroga alla graduatoria di assegnazione, in caso di decesso di un Socio Armatore di assegnare il posto barca, in maniera provvisoria o permanente, ad un familiare del Socio, sempreché risulti essere di 1° grado ed iscritto al Circolo da almeno 3 anni, che sarà obbligato ad utilizzare tale posto con l'imbarcazione ereditata

dal Socio Armatore deceduto.

La qualifica di Socio Armatore ed il diritto al posto barca possono essere revocati dal Consiglio Direttivo in ogni momento se il Socio non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, ed alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La presentazione o la compilazione di domande per richiedere un posto barca e/o l'assegnazione temporanea di un posto barca per periodi limitati anche se consecutivi non sono vincolanti per il Circolo ai fini dell'ottenimento di posti barca e non costituiscono il presupposto di alcun diritto. Pertanto nessuno potrà pretendere alcunché in forza di ciò.

Art. 11 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

I Soci, per fronteggiare determinate spese ritenute necessarie per l'Associazione, su delibera dell'Assemblea, sono tenuti al versamento di contributi straordinari.

Art. 12 - OSPITI

Sono considerati Ospiti:

- a) i familiari di 1° grado del Socio compreso il coniuge o convivente "more uxorio".
- b) persone diverse da quelle indicate al punto (a) che vengono autorizzate dal Consiglio Direttivo ad usufruire temporaneamente dei servizi offerti dal Circolo.
- c) coloro che partecipano, senza essere Soci, ai vari corsi di avviamento e perfezionamento, nonché a manifestazioni ed attività sociali, limitatamente alla loro durata.

Gli Ospiti possono usufruire delle strutture e dei servizi offerti dal Circolo e sono tenuti al

pagamento dei relativi corrispettivi.

Art. 13 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Probiviri

Art. 14 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie e non sono cumulative.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è presieduta da un Socio nominato per acclamazione; analogamente si procede per la nomina di un Segretario.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo:

- a) ogni anno entro il mese di Marzo in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

In tale Assemblea sono discusse le relazioni del Consiglio Direttivo, nonché ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei Soci ottenere l'inclusione di argomenti nell'ordine del giorno, purché la relativa

richiesta, firmata da almeno 1/10 degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo per raccomandata entro il 15 Dicembre di ogni anno.

b) ogni 4 anni, entro il mese di Febbraio, per le elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo:

- a) quando il Consiglio Direttivo ritiene opportuno convocarla per discutere questioni sociali di straordinaria amministrazione.
- b) quando almeno 1/3 dei Soci ne richiede la convocazione al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- c) in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
- d) in caso di scioglimento dell'Associazione, per deliberare a scrutinio segreto sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

Art. 16 - CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI

La convocazione dei Soci per l'Assemblea Ordinaria viene fatta per lettera e mediante affissione del relativo avviso nella Sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ed affisso almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve contenere la lista degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'Assemblea Straordinaria il termine di avviso è ridotto a 5 giorni, salvo il caso di elezione

anticipata del Consiglio Direttivo per il quale il termine è di 15 giorni.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Direttivo dimissionario e, in difetto, dai Sindaci Revisori.

Le Assemblee saranno regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà dei Soci più uno.

Non è ammessa più di una delega per Socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e presentata al Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori della stessa.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si intendono validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni delle Assemblee avverranno per appello nominale o per alzata di mano, ad

insindacabile scelta del Presidente. Su richiesta della maggioranza semplice dei Soci presenti o del

Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà indire la votazione segreta.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto in tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, purché sia in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualsiasi altro importo dovuto al Circolo e non sia colpito da una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione. In caso contrario non sarà ammesso al voto.

Art. 17 - DELIBERE ASSEMBLEARI

Le delibere verranno prese a maggioranza semplice e vige il principio di cui all'art. 2532 comma II del C.C..

Le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto devono essere prese con la presenza dei 2/3 dei Soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 18 - ELEZIONI

Al termine di ogni quadriennio olimpico, nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, ovvero in apposita Assemblea Straordinaria in base agli art. 16 e 25, avranno luogo le elezioni a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali.

Possono essere candidati ed eletti ad una delle cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualsiasi altro importo dovuto al Circolo e non colpiti da una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

Le elezioni sono precedute dalla istituzione di una Commissione Elettorale. Essa è composta da 3 Soci nominati per acclamazione nel corso dell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente e resta in carica fino all'espletamento dei seguenti compiti:

- a) raccogliere le candidature, dopo aver interpellato tutti i Soci, con un minimo di 11 nominativi per l'elezione del Consiglio Direttivo, di 4 nominativi per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori e 4 nominativi per l'elezione del Collegio dei Probiviri, e verificare la loro ammissibilità.
- b) preparare le schede elettorali inserendovi i nominativi dei candidati.
- c) sovrintendere alle operazioni di voto, escludendo dal voto i Soci non ammessi in base all'art. 16.
- d) procedere allo scrutinio dei voti in presenza di almeno tre testimoni, Soci non candidati, redigendo apposito verbale.
- e) comunicare all'Assemblea i risultati elettorali.

Non è ammessa la candidatura di un Socio a più cariche contemporaneamente.

I membri della Commissione Elettorale non possono candidarsi.

Ogni Socio ammesso al voto può esprimere 7 preferenze per il Consiglio Direttivo, 3 per il Collegio dei Sindaci Revisori e 3 per il Collegio dei Probiviri.

Risultano eletti, nei vari organi sociali, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà alla nomina di colui che risulta più anziano di associazione al Circolo.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 membri, Soci maggiorenni del Circolo. Essi, al termine del mandato, sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, da tenere entro 8 giorni dall'insediamento, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente che devono riportare un minimo di 5 preferenze. Successivamente, nella stessa riunione, vengono ripartiti fra i Consiglieri i compiti necessari alla gestione dell'Associazione fra cui: Segreteria, Tesoreria, Direzione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne è fatta richiesta da almeno 2 suoi membri.

Risulta automaticamente decaduto il Consigliere che non partecipa a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 20 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- b) procedere alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea.
- c) proporre in sede assembleare l'ammontare delle quote sociali annuali.
- d) stabilire i servizi offerti dal Circolo nel corso dell'anno e l'ammontare dei relativi corrispettivi.
- e) compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per i Soci e gli Ospiti.

Art. 21 - DELIBERE CONSILIARI

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne il caso contemplato dall'art. 6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dai presenti.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, od in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha il compito di:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Può inoltre esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

La firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri, Soci maggiorenni del Circolo. Essi nominano tra di loro il Presidente. Al termine del mandato sono rieleggibili.

E' compito dei Sindaci Revisori controllare almeno ogni 6 mesi la gestione contabile dell'Associazione.

I Sindaci possono procedere singolarmente o collegialmente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno 3 soci, ad atti di ispezione e di controllo e possono in ogni momento chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti in merito ad ogni operazione contabile della gestione.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri, Soci maggiorenni del Circolo che vantino almeno 10 anni di anzianità di iscrizione al Circolo come Soci di qualsiasi categoria ad eccezione degli Allievi. Essi nominano tra di loro il Presidente. Al termine del mandato sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ai ricorsi in appello presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 28.

Le decisioni, motivate, vengono adottate a porte chiuse, previa convocazione ed audizione delle parti in causa e depositate presso la Segreteria del Circolo.

Il Collegio dei Probiviri possiede le più ampie facoltà inquirenti e decide sull'appello in via definitiva, secondo il suo insindacabile giudizio.

Art. 25 - MODIFICHE E DECADENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI

Se, durante il quadriennio, membri del Consiglio Direttivo, Sindaci Revisori o Probiviri dovessero cessare di ricoprire il loro ruolo a seguito di dimissioni, decadenza, decesso o qualunque altro motivo, potranno essere rimpiazzati seguendo la graduatoria decrescente dei voti ottenuti alle

elezioni. Il numero massimo di membri rimpiazzabili è di 3 per il Consiglio Direttivo, di 1 per il Collegio dei Sindaci Revisori e di 1 per quello dei Proviviri.

Se detto numero dovesse venire superato o se non si riuscisse, con i nominativi in graduatoria, a ripristinare il numero previsto di membri, l'Organo in oggetto decadrà ed i suoi membri residui resteranno in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al subentro dei nuovi eletti.

All'atto della decadenza anticipata di un Organo Sociale, il Consiglio Direttivo (o in difetto il Collegio dei Proviviri), interpellati i Soci, provvederà alla nomina della Commissione Elettorale.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo le elezioni saranno indette secondo quanto previsto dall'art. 16, mentre le elezioni dei nuovi Sindaci Revisori e Proviviri avverranno in occasione della successiva Assemblea Ordinaria. I nuovi Organi così eletti resteranno in carica solo fino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Nel caso che il Presidente od il Vicepresidente cessassero di ricoprire il loro ruolo, il Consiglio Direttivo, una volta ripristinato il numero previsto di membri, provvederà alle nuove nomine secondo quanto stabilito dall'art. 19.

Art. 26 - COMMISSIONI OPERATIVE

Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento e nell'intero corso del suo mandato ha facoltà di istituire Commissioni Operative. Esse, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con il Consiglio Direttivo al fine di migliorare la gestione del Circolo e delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di abolire le Commissioni o modificarle per adeguarle alle mutate esigenze che si dovessero presentare.

Art. 27 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che, corredati dalla relazione dei Sindaci Revisori, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I procedimenti disciplinari possono essere intrapresi solo per gravi motivi quali:

- a) la morosità.
- b) la violazione dello Statuto, del Regolamento ed in generale di tutte le norme vigenti all'interno del Circolo.
- c) comportamenti in contraddizione con lo spirito dell'Associazione o con le comuni regole del vivere civile.

Essi sono le sanzioni e l'esclusione.

Le sanzioni vengono irrogate dal Consiglio Direttivo che le delibera a porte chiuse, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più Soci, con decisione motivata dopo aver sentito le parti interessate.

Tali sanzioni sono:

- a) la censura.
- b) la sospensione della qualifica di Socio e dei diritti ad essa connessi per la durata massima di 12 mesi.
- c) la revoca della qualifica di Socio Armatore e del diritto al posto barca.
- d) il deferimento di Soci all'Assemblea affinché ne venga deliberata l'esclusione.
- e) l'espulsione di Ospiti.

Il provvedimento di esclusione, deliberato dall'Assemblea a scrutinio segreto, comporta le conseguenze di cui all'art. 7.

Il Socio oggetto di provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in base all'art. 24, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ad eccezione del caso di deferimento all'Assemblea e conseguente esclusione.

Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli Organi Sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei

Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta agli Organi Statutari dell'Associazione.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Presidente del Collegio Arbitrale sarà il Presidente del Circolo. Le due parti in causa provvederanno, ciascuna, alla nomina di un arbitro di propria fiducia.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 30 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste dall'art. 17.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.

Per l'attuazione del presente Statuto si fa riferimento al Regolamento.